

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 101/10¹



1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 476 della seduta del 24/11/2015 2015.

Oggetto: Disegno di legge "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) A. P...

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi Butolfa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente		X
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente	X	

~~Assiste il Segretario Generale~~

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di settore
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Fortunata Raschella)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

RITENUTO opportuno, anche al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, promuovere la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali del territorio predetto, avente lo scopo di espletare, quale servizio di interesse generale, la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona;

CONSIDERATO che:

- la costituzione della società in questione si rende necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria, con particolare riferimento al superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali;
- la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, rientrante nella categoria dei servizi di interesse generale, si caratterizza, dunque, per l'assunzione di connotati di specifica peculiarità correlati all'importanza strategica che essa assume ai fini del superamento degli ostacoli predetti e del suindicato sviluppo del territorio del crotonese;

RITENUTO, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona";

VISTI gli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo U0700120101 UPB U.008.001.001.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015, appositamente incrementato con il disegno di legge di assestamento approvato contestualmente nella seduta odierna;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona", di cui all'allegato *sub* "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE
Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 NOV. 2015 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 474 DEL 24.11. 2015

Disegno di legge: *"Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona"*

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La Provincia di Crotona è una zona contraddistinta da problemi strutturali di riconversione economica e sociale, con una popolazione e una superficie significativa nel contesto regionale. E' classificata in numerose statistiche e graduatorie come un'area del Mezzogiorno particolarmente svantaggiata. Questa posizione di svantaggio ha assunto, con il passare degli anni, una connotazione per molti aspetti "assoluti", poiché permangono limiti strutturali che collocano il territorio crotonese agli ultimi posti delle graduatorie degli indici socio-economici nazionali.

L'andamento produttivo del crotonese è praticamente simmetrico a quello del resto della Calabria, con un progressivo disavanzo della bilancia commerciale.

La provincia è interessata da fenomeni di arretratezza socio - economico - culturale anche se è caratterizzata da un ampio e intenso processo di mutamento sociale ed economico.

Il tasso medio di disoccupazione risulta superiore alla media nazionale e comunitaria, registrata negli ultimi tre anni; le zone rurali presentano una densità della popolazione inferiore ai 100 abitanti per kmq; esistono problemi legati all'invecchiamento della popolazione attiva del settore agricolo; ci sono zone rurali che hanno un elevato tasso di disoccupazione, anche se il settore agricolo rappresenta l'attività prevalente e più diffusa nel territorio, nonostante le nuove imprese siano di numero inferiore rispetto a quelle che ogni anno cessano l'attività; esistono zone costiere dipendenti dalla pesca che, per effetto di interventi di tutela ambientale e ristrutturazione del settore ittico, hanno subito un decremento dell'occupazione.

Nonostante queste criticità, la provincia di Crotona ha delle potenzialità che se valorizzate possono creare le condizioni di un reale sviluppo socio economico del territorio con la prospettiva di divenire "provincia ponte", snodo intermedio tra il sistema locale metropolitano reggino-gioiese-siciliano e il corridoio di sviluppo adriatico che si protende oltre Taranto fino all'area della sibaritide e del Pollino.

Ovviamente la sostenibilità di tale sviluppo deve essere governata da regole e da una seria programmazione di interventi atti a favorire questo processo di sviluppo.

In questo contesto, fondamentale importanza assumono i mezzi di comunicazione che vanno potenziati e sviluppati favorendo i flussi da e verso la provincia. Importanza assumono i collegamenti aerei, anche in considerazione che il sistema autostradale e ferroviario è storicamente carente e sicuramente necessita anch'esso di interventi.

Allo stato la gestione dell'aeroporto presenta una notevole criticità in quanto, con sentenza del 15/04/2015, il Tribunale di Crotona - Sezione Fallimentare ha disposto il fallimento della società "Aeroporto S. Anna Spa" e la contestuale nomina di tre curatori fallimentari, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concordato preventivo. La medesima Sezione fallimentare ha da ultimo, autorizzato la curatela fallimentare della società a proseguire l'esercizio provvisorio fino al 31/01/2016.

Per tale motivo urge assumere ogni iniziativa utile non solo ad evitare la chiusura dell'aeroporto, che rappresenterebbe un danno enorme per l'economia del territorio, quanto a creare le condizioni per un suo potenziamento per favorire e far crescere i collegamenti da e verso la provincia di Crotona e non solo, in considerazione che lo scalo serve anche diversi comuni dell'alto ionio cosentino e anche diversi della provincia di Catanzaro.

Per tali motivi da parte del Comune di Crotona di diversi comuni del circondario è stata condivisa l'idea di costituire una società a partecipazione pubblica che assuma la gestione dell'aeroporto e, attraverso un'adeguata programmazione di interventi, crei le condizioni



affinché l'aeroporto diventi un volano per lo sviluppo dell'economia del territorio.

A questa iniziativa la Regione Calabria non può che dare la propria adesione e partecipazione rientrando tra i suoi compiti istituzionali previsti dallo Statuto: "la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni al fine garantire il pluralismo e la concorrenza"; "la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle diseguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione".

Si ritiene opportuno, pertanto, anche al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, promuovere la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di tale società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali del territorio predetto, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub "A"* alla presente di deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona".

La gestione dello scalo aeroportuale in questione, rientrante nella categoria dei servizi di interesse generale, assume importanza strategica ai fini del suindicato sviluppo del territorio del crotonese, e la costituzione della società in questione è, pertanto, necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, con particolare riferimento al superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali.

La legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società di capitali sono state oggetto, nel corso degli anni, di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento, senza che a tutt'oggi la materia abbia trovato un assetto definitivo.

Peraltro il legislatore è spesso intervenuto con provvedimenti d'urgenza, contenuti in manovre di finanza pubblica, privi di carattere.

Soito il profilo normativo, la partecipazione ad una società di capitali deve rispettare le condizioni previste dell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 che testualmente recita:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti."

Dunque, le società per le quali è consentito il mantenimento della partecipazione ai sensi della L. 244/2007 devono rientrare in una delle seguenti casistiche: a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; b) società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'Ente; c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'Ente.

Per individuare l'ambito delle società di cui al punto b) occorre partire dalla considerazione che il concetto di "servizio di interesse generale" è di derivazione comunitaria



e si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubblica ed assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio.

Secondo il Libro verde sui servizi di interesse generale (Com/2003/0270) *"l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" [SIEG] che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (...)"*.

Dunque rientrano nella categoria dei "servizi di interesse generale" i servizi pubblici locali di rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica.

In proposito si è recentemente espressa la Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia, che, con la Delibera n. 124 del 14.03.2011, è intervenuta sul tema delle partecipazioni societarie che possono essere detenute dagli enti locali.

La Corte ha affermato che *"secondo consolidato orientamento [Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3767/2009] la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali"*.

Infatti, secondo la Corte, *"Tale approccio trova conferme nella recente giurisprudenza costituzionale [Corte Costituzionale, sent. 325/2010]. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che "la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...). Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno infatti riferimento ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni"*.

Sull'argomento si era precedentemente espressa anche la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, con la Delibera n. 5 del 15.01.2009, nella quale si afferma che, qualora la verifica dell'attività svolta da un società *"non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale.*

A livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale."

Il comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 precisa infatti che il mantenimento di partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale è ammesso per le pubbliche amministrazioni "nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"; è dunque preclusa ad un ente locale la partecipazione in una società che, seppure abbia per oggetto attività astrattamente qualificabili come di interesse generale, non siano coincidenti con sue competenze istituzionali.

In proposito, la citata Delibera 5/2009 ha rilevato che la norma in commento *"richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.*

La partecipazione della Regione alla costituenda società per la gestione dello scalo aeroportuale di Crotona risponde, pertanto, ad esigenze legate ai compiti istituzionali dell'ente e l'attività della società si caratterizza come servizio di interesse generale, così come delineato dalla giurisprudenza in materia.

Di seguito si illustrano in dettaglio gli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si intende autorizzare la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali, avente lo



scopo di espletare, quale servizio di interesse generale, la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, e a sottoscrivere, a tal fine, al momento della costituzione della società, azioni per l'importo massimo di euro 200.000,00.

L'articolo 2 del disegno di legge regionale prevede l'autorizzazione a compiere, con i poteri del socio, tutti gli atti esecutivi necessari a rendere operante la partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 e, in particolare, a:

a) stipulare l'atto costitutivo; b) sottoscrivere le azioni e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

La proposta di legge regionale nel suo complesso comporta oneri finanziari per l'amministrazione per l'ammontare di euro 200.000,00, per come previsto nell'articolo 1 in relazione all'importo massimo per il quale la Regione è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società. A tal fine l'articolo 3 appronta le risorse necessarie a far fronte a detti oneri.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Fortunata Faschella)



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 474 DEL 24.11. 2015

Disegno di legge: "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari


Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B", prevede, in particolare all'articolo 1, di autorizzare la partecipazione della Regione alla costituzione di una società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali del territorio predetto, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona.

Il suindicato articolo 1 prevede, in particolare, una spesa per sottoscrizione di azioni della costituenda società, avente natura di investimento, e carattere annuale per l'esercizio 2015, per l'importo massimo autorizzato di euro 200.000,00


Tabella 2: copertura finanziaria

La proposta di legge regionale nel suo complesso comporta oneri finanziari per l'amministrazione per l'ammontare di euro 200.000,00, per come previsto nell'articolo 1 in relazione all'importo massimo per il quale la Regione è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società. A tal fine l'articolo 3 individua le risorse necessarie per far fronte a detti oneri attingendo alle disponibilità esistenti nel Fondo speciale di parte in conto capitale - UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) - recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti, appositamente incrementato con la legge di assestamento approvata contestualmente nella stessa seduta di Giunta del 24 novembre 2015.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____


Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____


Disegno di legge: "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona"

Articolo 1

(Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona)

1. Al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, la Regione Calabria partecipa alla costituzione di una società per azioni con gli enti locali, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Calabria è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per l'importo massimo di euro 200.000,00.

Articolo 2

(Procedure per la costituzione della società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona e per la definizione della partecipazione azionaria della Regione)

1. La Regione Calabria compie, con i poteri del socio e nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti gli atti necessari a rendere operante la partecipazione alla società di cui all'articolo 1 e, in particolare:

- a) stipula l'atto costitutivo;
- b) sottoscrive le azioni nei limiti indicati nell'articolo 1 e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri, definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale - UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) - recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.